

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare– DG CreSS <u>cress@pec.minambiente.it</u>

E, p.c. All'ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**Oggetto:** Aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento di riesame dell'AIA rilasciata alla BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. di Brindisi, ID 122/9698.

Si fa seguito a quanto richiesto con nota MATTM - 16748 del 5/03/2020, per trasmettere l'allegato Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato alla luce delle osservazioni presentate dal Gestore in data 2 marzo u.s.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

Access Button

All. PIC



# PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Procedimento di riesame del Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-807 del 9/11/2010 della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. per l'installazione di Brindisi riguardante la rimodulazione dei valori per le emissioni in atmosfera ed il piano di dismissione della torcia elevata BT601

(id. MATTM-DVA 122/9698)

Gestore	Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Località	Brindisi
	Antonio Fardelli (Referente)
	Marco Mazzoni
Gruppo	Mauro Rotatori
Istruttore	Paolo Garofoli - Regione Puglia
	Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi
	Francesco Corvace - Comune di Brindisi
Data emissione	23 marzo 2020

pag. 1



# **INDICE**

1. DEFINIZIONI	
2. INTRODUZIONE	6 6
2.2. Atti normativi	
2.3. Atti e attività istruttorie	9
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	10
4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO	11
5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE DEL GESTORE	12
5.1. Modifiche inerenti le emissioni in atmosfera	12
5.2. Piano di dismissione torcia di emergenza BT601	17
6. CONCLUSIONI	20
7. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	25
8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	25





### 1. DEFINIZIONI

Autorità	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
competente (AC)	Valutazioni Ambientali.
Autorità di	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
controllo	impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-
	decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la
	protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a
integrata	determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
ambientale (AIA)	requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività
	di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
	s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI
	alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi
	dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per
	l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con
	uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del
	mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata
Commissione	istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.  La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i
IPPC	La Commissione istrationa di cai an Art. 6-018 dei D.Egs 132/00 e s.m.i
Gestore	Basell Poliolefine Italia Srl – Stabilimento di Brindisi, installazione IPPC sita
Gestore	in comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai
	sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i
<b>Gruppo Istruttore</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
(GI)	l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate
	all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra
	attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel
	luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta
	da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e
	s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze,
	vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria,
	nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità
	dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o
	perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art.
	5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
	D.180. 11. TU/2017).





Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.  In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett - 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.  Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i  Si intende per:  1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;  3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13,
riferimento sulle	par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06
BAT (o BREF)	e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)  Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".  Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.  Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.  I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).





### 2. INTRODUZIONE

In data 9 novembre 2010 è stata rilasciata dal MATTM con decreto prot. DVA-DEC-2010-807 l'Autorizzazione Integrata Ambientale allo stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi. Il Gestore, con nota del 15/10/2018, acquisita agli atti istruttori al prot. DVA/23183 del 16/10/2018, ha presentato istanza di modifica riguardante la rimodulazione dei valori per le emissioni in atmosfera e il piano di dismissione della torcia elevata BT601.

Il MATTM con comunicazione prot. DVA/24002 del 25/10/2018 ha avviato il procedimento di modifica del decreto AIA (ID 122/9698).

Il Gestore, con nota del 30/10/2019, acquisita agli atti istruttori al prot. DVA/28614 del 30/10/2019, ha presentato documentazione integrativa in merito al procedimento avviato.

### 2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento Basell
vista	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi con decreto del MATTM prot. DVA-DEC-2010-807
	del 09/11/2010;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 330
	del 27/11/2018 di riesame dell'AIA per il miglioramento della modalità di trasporto
	delle materie prime e dei prodotti nel ciclo produttivo e la rimodulazione delle portate
	relative ai punti di emissione (ID 1198);
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
	GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
	nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1240. del 29/10/2018,
	che assegna l'istruttoria ID 122/9896 per la modifica dell'AIA dello stabilimento
	Basell Poliolefine Italia Srl di Brindisi, al Gruppo Istruttore così costituito:
	- Dott. Antonio Fardelli- Referente GI
	- Dott. Marco Mazzoni
	- Dott. Mauro Rotatori;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
	Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del
	Presidente della Repubblica n. 90 del 14/05/2007, i seguenti esperti regionali,
	provinciali e comunali:
	- Paolo Garofoli - Regione Puglia
	<ul> <li>Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi</li> </ul>
	- Francesco Corvace - Comune di Brindisi.



### 2.2. Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<ul> <li>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</li> <li>devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li> <li>non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li> <li>è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,</li> <li>l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li> </ul>
	<ul> <li>devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li> <li>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li> </ul>
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.LGS. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze



	pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di
	contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
	D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite
	di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
	fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo
	di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
	caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e
	delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
	prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
	attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente
	nel suo complesso";
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
VISIO	D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità" competente fissa valori limite di
	emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non
	superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)
	di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni
	seguenti:
	a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
	superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
	tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
	b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini
	di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente
	stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine
	di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i
	livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
	D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità" competente può fissare valori limite
	di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti
	casi:
	a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
	b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e'
	ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non
	sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";
visto	l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
	D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze
	inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la
	determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
	avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale
	presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
	concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una
	stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei
	valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un
	livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
	carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";



visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale "nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere " nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale";
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il D.Lgs. 152/2006 rappresenta recepimento integrale;

### 2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore con nota del 15/10/2018 e acquisita dal
	MATTM con prot. DVA/23183 del 16/10/2018;
esaminata	la comunicazione del MATTM di avvio del procedimento prot. DVA/24002 del
	25/10/2018;
considerata	la comunicazione prot. 1283 del 6/11/2018 con la quale la CIPPC segnala che il
	procedimento avviato deve intendersi come riesame;
considerata	la comunicazione del MATTM prot. DVA/25346 del 12/11/2018 con la quale
	comunica che il procedimento deve essere considerato come riesame;
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA con nota prot. 65384 del
	14/11/2018, acquisita agli atti istruttori con prot. CIPPC/1337 del 15/11/2018;
considerata	la nota prot. DVA/7464 del 25/03/2019 con la quale la DVA comunica di ritenere che
	per questo procedimento non ci siano potenziali impatti ambientali significativi e
	negativi connessi con le modifiche presentate;
esaminata	la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota del 30/10/2019 e
	acquisita dal MATTM con prot. DVA/28614 del 30/10/2019;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
	dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
	integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
	istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che
	la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite
	nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità
	Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle



	misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	gli esiti della riunione del GI del 22 e 23 gennaio 2020.
vista	la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore il 23/09/2019 e acquisita dal
	MATTM con prot. DVA/ 24366 del 26/09/2019;
vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data
	12/03/2020 dalla segreteria della Commissione AIA-IPPC al Gruppo Istruttore, ivi
	compresi i relativi allegati in merito all'approvazione.

### 3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

D	D 11D 1: 1 C It 1: C1 Ct 1:1: t 1:D: 1::
Ragione sociale	Basell Poliolefine Italia Srl – Stabilimento di Brindisi
Sede legale	Via Pontaccio, 10 – 20121 – Milano
Sede operativa	Via E. Fermi, $50 - 72100 - Brindisi$
Codice e attività IPPC	Codice IPPC 4.1(h) – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base  Codice NACE 24 – Lavorazione di prodotti chimici  Codice NOSE-P 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestore	Manca Gianpiero Via E. Fermi, 50 – 72100 – Brindisi 0831 541 222 gianpiero.manca@lyondellbasell.com
Referente IPPC	Rodolfo Nacci Via E. Fermi, 50 – 72100 – Brindisi 0831 541 217 rodolfo.nacci@lyondellbasell.com
Rappresentante legale	Corradi Rotini Piazzale Donegani 12 – 44100 Ferrara
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si



#### 4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Lo stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi produce polimeri (plastica) a base di polipropilene, con processi ad alta resa, negli impianti P9T e PP2.

#### In particolare l'impianto P9T produce:

- omopolimeri che si ottengono polimerizzando il solo propilene;
- copolimeri random che si ottengono polimerizzando propilene e modificandolo opportunamente con aggiunta di etilene. I copolimeri random hanno buone proprietà ottiche;
- terpolimeri che si ottengono polimerizzando propilene e modificandolo opportunamente con aggiunta di etilene più esene/butene;
- copolimeri high-impact che si ottengono dapprima polimerizzando il polipropilene, poi polimerizzando etilene e propilene. I copolimeri high impact hanno una buona resilienza.

All'interno delle suddette famiglie di prodotti, essi possono diversificarsi a seconda del melt index (indice di fluidità) e delle formule di stabilizzazione.

#### L'impianto **PP2** produce:

- omopolimeri che si ottengono polimerizzando il solo propilene;
- copolimeri random che si ottengono polimerizzando propilene e modificandolo opportunamente con aggiunta di etilene nello stesso reattore in fase liquida. I copolimeri random hanno buone proprietà ottiche.

In estrema sintesi entrambi gli impianti sono costituiti da:

- sezione di reazione (una per ciascuno dei due impianti), in cui avviene la sintesi dei polimeri,
- sezione di essiccazione (una per ciascuno dei due impianti), in cui il polimero viene essiccato mediante corrente di azoto caldo,
- sezione di additivazione ed estrusione (separata per i due impianti, seppur ubicata nello stesso fabbricato), in cui il polimero viene additivato con specifici prodotti per migliorarne le caratteristiche finali ed è quindi granulato.



#### 5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE DEL GESTORE

Il Gestore con nota del 15/10/2018, acquisita agli atti istruttori al prot. DVA/23183 del 16/10/2018, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA riguardante la rimodulazione di alcuni valori relativi alle emissioni in atmosfera e il piano di dismissione della torcia elevata BT601; la documentazione è stata poi integrata con nota del 30/10/2019, acquisita agli atti istruttori al prot. DVA/28614 del 30/10/2019.

### 5.1. Modifiche inerenti le emissioni in atmosfera

Il Gestore richiede la modifica dei seguenti parametri relativi alle emissioni in atmosfera:

- dimensioni dei camini (sezioni): tale variazione scaturisce dalla necessità di correggere alcuni refusi presenti nella prima stesura di AIA per i seguenti camini 3/P9T, 6/P9T, 9/P9T, 12/P9T, 15/PPS, 16/PPS, 18/PP2, 20/PP2, 21/PP2, 22/PP2, 24/P9T, 25/P9T, 26/P9T, 27/PP2, 28/P9T, 37A/PP2, 42/P9T;
- durata delle emissioni: il Gestore chiede un aumento della durata dell'emissione per alcuni camini, a seguito delle nuove tempistiche di utilizzo delle installazioni cui fanno capo, tale richiesta riguarda i camini 3/P9T, 6/P9T, 7/P9T, 9/P9T, 10/P9T, 13/P9T, 14/PPS, 15/PPS, 16/PPS, 18/PP2, 19/PP2, 22/PP2, 23/PP2, 24/P9T, 25/P9T, 26/P9T, 28/P9T, 31/P9T, 34/P9T, 37A/PP2;
- ridefinizione dei valori limite di concentrazione: il Gestore chiede una variazione dei VLE stabiliti nel decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-807 del 09/11/2010, in seguito all'aumento della durata delle emissioni di cui al punto precedente per i camini 7/P9T, 9/P9T, 10/P9T, 11/P9T, 12/P9T, 20/PP2, 21/PP2, 22/PP2, 29/P9T, 30/PP2, 31/P9T, 34/P9T, 37A/PP2, 43A/P9T, 43B/P9T.

Nella seguente tabella è riepilogata per tutti i punti di emissione la situazione attuale, così come risulta dal decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-807 del 09/11/2010, dalle modifiche apportate con PIC prot. DVA-2015-1360 del 16/01/2015 (procedimento ID 122/664) e con PIC prot. DVA/17397 del 26/07/2018 (procedimento ID 122/1198) e la situazione futura in base alle modifiche proposte dal Gestore nel presente procedimento.



Camino	Descrizione	Altezza	Sezion	e (m²)	Portata alla capacità		emissione nno)	Inquinanti		li massa g/h)		di massa anno)	VL (mg/N	
Camino	Descrizione	(m)	attuale	futura	produttiva (Nm³/h)	attuale	futura	emessi	attuale	futura	attuale	futura	attuale autorizzato	proposto
1/P9T	D402/D428 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	0,002	50	70	70	VOC	0,0004	0,0004	0,028	0,028	(sotto soglia di rilevanza)	8
2/P9T	D403/430 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	0,002	50	70	70	VOC	0,0004	0,0004	0,028	0,028	(sotto soglia di rilevanza)	8
3/P9T	D404 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	0,003	50	70	8.700	VOC	0,0004	0,0004	0,028	3,48	(sotto soglia di rilevanza)	8
6/P9T	Gas cromatografi	10	0,002	0,001	60	8.400	8.700	VOC	0,0005	0,0005	4,032	4,176	(sotto soglia di rilevanza)	8
7/P9T	PF 805 (Additivo solido) - Filtro a calze	31	0,13	0,13	1.300	12	400	Polveri	0,0195	0,013	0,234	5,20	15	10
9/P9T	PF 802 (Additivo solido) - Filtro a calze	33	0,03	0,04	1.500	200	8.700	Polveri	0,023	0,015	4,5	130,5	15	10
10/P9T	PF 901 (Confezionamento) Filtro a calze	20	0,04	0,04	1.700	200	6.000	Polveri	0,014	0,014	2,72	81,6	8	8
11/P9T	PF 831 (Riempimento IBC) - Filtro a calze	7	0,05	0,05	1.800	500	500	Polveri	0,027	0,018	13,5	9	15	10
12/P9T	PF 830 (talco) Filtro a calze	20	0,03	0,04	1.000	100	100	Polveri	0,020	0,01	2	1	20	10
13/P9T	P832 (T.P. PB a W&P)	27,5	0,01	0,01	500	2.000	8.400	Polveri	0,008	0,008	15	63	(sotto soglia di rilevanza)	15





Comine	Descrizione	Altezza	Sezion	e (m²)	Portata alla capacità		emissione nno)	Inquinanti	Flusso d			di massa anno)	VL (mg/N	
Camino	Descrizione	(m)	attuale	futura	produttiva (Nm³/h)	attuale	futura	emessi	attuale	futura	attuale	futura	attuale autorizzato	proposto
14/PPS	D9104 (Azoto di polmonazione)	< 1	0,01	0,01	1.000	600	8.700	Nebbie oleose	0,04	0,04	24	348	(sotto soglia di rilevanza)	40
15/PPS	D9103 (Azoto di polmonazione)	< 1	0,004	0,003	200	8.400	8.700	Nebbie oleose	-	-	-	-	(sotto soglia di rilevanza)	Tracce
16/PPS	D9106 (Azoto di polmonazione)	< 1	0,004	0,005	300	30	8.700	Nebbie oleose	-	-	-	-	(sotto soglia di rilevanza)	Tracce
17/PP2	D103-D112 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	0,002	50	70	70	VOC	0,0008	0,0008	0,056	0,056	(sotto soglia di rilevanza)	16
18/PP2	D109/ D105/ D104/D111 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	0,01	100	70	8.700	VOC	0,0016	0,0016	0,112	13,92	(sotto soglia di rilevanza)	16
19/PP2	Gas cromatografi	1	0,002	0,002	60	8.400	8.700	VOC	0,00096	0,00096	8,064	8,352	(sotto soglia di rilevanza)	16
20/PP2	F908C (additivo solido) - Filtro a calze	27	0,05	0,02	1.300	150	150	polveri	0,020	0,013	2,925	1,95	15	10
21/PP2	F908D (additivo solido) - Filtro a calze	27	0,05	0,02	1.300	150	150	polveri	0,020	0,013	2,925	1,95	15	10
22/PP2	F909 (additivo solido) - Filtro a calze	25	0,1	0,06	1.600	8.000	8.700	polveri	0,024	0,016	192	139,2	15	10
23/PP2	C961 (T.P. PB a JSW)	24	0,01	0,01	500	2.000	8.400	polveri	0,0075	0,0075	15	63	(sotto soglia di rilevanza)	15





	D ''	Altezza	Sezion	e (m²)	Portata alla capacità		emissione nno)	Inquinanti	Flusso d			di massa anno)	VL (mg/N	
Camino	Descrizione	(m)	attuale	futura	produttiva (Nm³/h)	attuale	futura	emessi	attuale	futura	attuale	futura	attuale autorizzato	proposto
24/P9T	D420/D405/D413 (Azoto di polmonazione)	3	0,001	0,003	50	8.400	8.700	nebbie oleose	0,0025	0,0025	21	21,75	(sotto soglia di rilevanza)	50
25/P9T	D429/D431 (Azoto di polmonazione)	7,3	0,002	0,003	50	8.400	8.700	nebbie oleose	0,0025	0,0025	21	21,75	(sotto soglia di rilevanza)	50
26/P9T	D607/D832 (Azoto di polmonazione)	2	0,0005	0,002	50	8.400	8.700	nebbie oleose	0,0025	0,0025	21	21,75	(sotto soglia di rilevanza)	50
27/PP2	D806 (Azoto di polmonazione)	14	0,002	0,003	50	8.400	8.400	nebbie oleose	0,0025	0,0025	21	21	(sotto soglia di rilevanza)	50
28/P9T	Scarico pompa pneumatica P809	10	0,05	0,02	1.500	600	2.500	polveri	0,045	0,045	27	112,5	(sotto soglia di rilevanza)	30
29/P9T	PF811 (Recupero Off Size W&P) - Filtro a calze	19	0,01	0,01	800	8.400	8.400	polveri	0,012	0,008	100,8	67,2	15	10
30/PP2	F910 (Recupero Off Size JSW) - Filtro a calze	24	0,01	0,02	1.200	8.400	8.400	polveri	0,018	0,012	151,2	100,8	15	10
31/P9T	Scarico aria filtro a calze captazione polveri C1541	16	0,01	0,01	500	300	500	polveri	0,015	0,005	4,5	2,5	30	10





Comina	Descrizione	Altezza	Sezion	e (m²)	Portata alla capacità		emissione inno)	Inquinanti		li massa g/h)		di massa anno)	VL (mg/N	
Camino	Descrizione	(m)	attuale	futura	produttiva (Nm³/h)	attuale	futura	emessi	attuale	futura	attuale	futura	attuale autorizzato	proposto
34/P9T	F921 (additivo solido) - Filtro a calze	20	0,005	0,005	1.000	150	1.000	polveri	0,025	0,01	3,75	10	25	10
37A/ PP2	D961A (T.P. additivo F908A) - Filtro a calze	27	0,05	0,04	1.300	25	150	polveri	0,039	0,013	0,975	1,95	30	10
40/P9T	BE 802 (Scarico aria essiccatore)	22	0,2	0,2	12.750	8.400	8.400	VOC	-	-	1	-	(sotto soglia di rilevanza)	tracce
41/PP2	FB901 (Scarico aria essiccatore)	26	0,2	0,2	10.000	8.400	8.400	VOC	-	-	1	-	(sotto soglia di rilevanza)	tracce
42/PT9	D1540/41 (Azoto di polmonazione)	16	0,002	0,003	50	8.400	8.400	nebbie oleose	0,0025	0,0025	21	21	(sotto soglia di rilevanza)	50
43A/ P9T	F920A (additivo solido) - Pacco filtrante	20	0,008	0,008	1.500	1.000	1.000	polveri	0,0375	0,015	37,5	15	25	10
43B/ P9T	F920B (additivo solido) - Pacco filtrante	20	0,008	0,008	1.500	1.000	1.000	polveri	0,0375	0,015	37,5	15	25	10





Sulla base dei dati riportati nella precedente tabella risulta che:

- ➢ la situazione attuale è quella risultante dal decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-807 del 09/11/2010 e dai successivi pareri PIC prot. DVA/1360 del 16/01/2015 (procedimento ID 122/664) e PIC prot. DVA/17397 del 26-07-2018 (procedimento ID 122/1198);
- il flusso di massa nella situazione futura è stato calcolato considerando le nuove concentrazioni limite proposte dal Gestore e per il valore su base annua considerando la nuova durata dell'emissione (maggiore rispetto alla situazione attuale);
- ➤ sono stati considerati i punti di emissione significativi, e cioè quelli per i quali sono stabiliti in AIA dei VLE (7/P9T, 9/P9T, 10/P9T, 11/P9T, 12/P9T, 20/PP2, 21/PP2, 22/PP2, 29/P9T, 30/PP2, 31/P9T, 34/P9T, 37A/PP2, 43A/P9T e 43B/P9T).

La proposta di modifica presentata dal Gestore comporta pertanto:

- ➤ una diminuzione del flusso di massa totale di polveri su base oraria da 0,350 kg/h nella situazione attuale a 0,190 kg/h nella situazione futura, **pari a circa 0,160 Kg/h**;
- un aumento del flusso totale di massa su base annua da 557,03 kg/anno nella situazione attuale a 582,85 kg/anno nella situazione futura, **pari a circa 25,82 Kg/anno**.
- considerando anche i punti non significativi sotto la soglia di rilevanza, un aumento della durata delle emissioni e di conseguenza un aumento del flusso di massa annuo degli inquinanti emessi (comprese le polveri).

### 5.2. Piano di dismissione torcia di emergenza BT601

La torcia di emergenza BT601 costituisce allo stato attuale, unitamente alla torcia bassa ("Ground Flare") PK600, il sistema di torce dello stabilimento Basell. Le due torce BT601 e PK600 hanno in comune il sistema di abbattimento liquido denominato knock-out drum D6001.

La torcia che è sempre stata in esercizio è la PK600, mentre la torcia elevata BT601, isolata mediante organi fissi di intercettazione, è stata mantenuta in efficienza solo come potenziale back-up in caso di manutenzioni della torcia PK600. Il Gestore dichiara che tale back-up è solo parziale, in quanto, date le caratteristiche della torcia BT601, la stessa può essere utilizzata solo se si mantiene in esercizio l'impianto per il quale le condizioni di massimo scarico di emergenza sono in linea con la capacità di progetto di tale torcia; ossia l'impianto P9T.

Tuttavia, nel caso di manutenzione della torcia PK600 l'orientamento societario è quello di fermare entrambi gli impianti di produzione per i giorni necessari.

Da quanto descritto, il Gestore non ravvisa l'ulteriore necessità di mantenere in efficienza la torcia BT601.

#### Dismissione della torcia BT601

Obiettivo della dismissione è quello di rimuovere la torcia di emergenza e la sua relativa guardia idraulica D604. Il Gestore dichiara che già a partire dal 2015, anno di isolamento della torcia d'emergenza BT601, tutte le linee delle utilities sono state isolate mediante l'inserimento di cieche,

pag. 17



come pure è sempre stato isolato il collegamento della torcia BT601 con il collettore proveniente dagli impianti.

La dismissione della torcia BT601 riguarderà le seguenti fasi:

- fasi propedeutiche alla dismissione;
- fasi di dismissione (smontaggi, demolizioni meccaniche, carpenterie ed impianti costituiti da parti metalliche).

L'area di cantiere sarà all'interno dell'area PPS.

Tutte le aree interessate ai lavori verranno circoscritte e adeguatamente segnalate.

Nelle aree di cantiere non sono previste attività di scavo.

Tutte le aree di cantiere, una volta finite le attività, saranno pulite e le attrezzature utilizzate rimosse.

Tutti i rifiuti prodotti dalle attività di smantellamento saranno gestiti secondo le prescrizioni previste dall'AIA e dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

I rifiuti prodotti, divisi per categorie omogenee, saranno stoccati negli attuali depositi temporanei. Le apparecchiature, le tubazioni e le componenti elettrico-strumentali, ad esse collegate, saranno rimosse prima del conferimento ai depositi temporanei. La separazione dei diversi componenti, sarà effettuata nelle aree destinate a tale attività.

Le tipologie di rifiuti che il Gestore prevede di produrre sono:

- CER 16.02.14 apparechiature fuori uso;
- CER 170.04.05 ferro e acciaio;
- CER 17.04.11 cavi;
- CER 17.06.04 materiali isolanti.

Sarà garantita la tracciabilità della corretta gestione dei rifiuti mediante:

- compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- archiviazione della I e IV copia dei FIR;
- verifica ed archiviazione delle autorizzazioni delle imprese a cui vengono affidati i rifiuti (trasportatori, intermediari, impianti finali).

Le apparecchiature saranno poi disinvestite in accordo alle procedure interne societarie.

Di seguito si riporta il Cronoprogramma dei lavori di dismissione della torcia di emergenza BT601 proposto dal Gestore.

pag. 18



	in				Sett	im	ma 1		Ü		Set	ima	na.	2	0	Settimana 3						Settimana 4					10
Area	ITEM	Attivita	ì	2	3	4	5	ó	1	1	3	4	- 650	Ó	7	ì	2	3	1 5	6	7	i	2	3	4 5	6	7
PPS	BT601	Smontaggio torcia elevata BT601 (Stack Flare)			Ī				90	Ø.															Ī		
		Dett	aglio	att	tivi	tà														-		_	_	_	_	_	_
PPS	BT601	Scollegamenti elettrico strumentali		6			*		18	X		W.			V	SM.	3	32		8	Ø	W.	27	8			3
PPS	BT601	Smontaggio terminale di candela (TIP)		6					37	3		W.			V	Ü	(3)	1)		K	6	0	27			9 (	
PPS	BT601	Smontaggio primo tronco di candela - da quota 57000 a 41000									d.					- 3				3		5					
PPS	BT601	Smontaggio carpenteria - da quota 45250 a 40280		8					8	90						-34	17	0		8	8		( )	-			
PPS	BT601	Smontaggio carpenteria - da quota 40280 a 27388		8					8	8							77	0					5-0		Ī		
PPS	BT601	Smontaggio secondo tronco di candela - da quota 41000 a 28500		8 1	3					0.		Ü.					18	3					9 4				
PPS	BT601	Smontaggio carpenteria - da quota 27388 a 10575		ė.					ľ	3		307					7	75		3			3 1		Ī		
PPS	BT601	Smontaggio terzo tronco di candela - da quota 28500 a 12000																									
PPS	BT601	Smontaggio carpenteria - da quota 10575 a 0.00		6						0.		) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( )						9					( )		Ī		
PPS	BT601	Smontaggio quarto tronco di candela - da quota 12000 a 7000		8 .						0.		65				70	30			0		, .			Ī		
PPS	BT601	Smontaggio base candela																							I		
PPS	D604	Smontaggio Guardia idraulica D604							ľ	1								Ì	0								
	N.	Dett	aglio	att	tivi	tà	1 1/1		8	8	W	V		2 /2	V	8	V	8	į	8	9,	V	1	1 35	Ů.	8	
PPS	D604	Scollegamenti elettrico strumentali	2						7	7							1	-									
PPS	D604	Smontaggio tubazioni Utilities (Vapore)		8					8	200							77	8					\$ -0	7			
PPS	D604	Smontaggio Guardia Idiaulica		0 1	3	0				0		Ü					18	33				3V.	2	30		7	





#### 6. CONCLUSIONI

Il Gestore con comunicazione prot. DVA/23183 del 16/10/2018 ha presentato istanza di modifica dell'AIA riguardante la rimodulazione di alcuni valori relativi alle emissioni in atmosfera e il piano di dismissione della torcia elevata BT601.

In particolare:

- 1) per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera**, il Gestore chiede la modifica dei seguenti parametri:
- dimensioni dei camini (sezioni): il Gestore chiede che siano aggiornate le sezioni di alcuni camini, per correggere alcuni refusi presenti nella prima stesura di AIA;
- durata delle emissioni: il Gestore chiede un aumento della durata dell'emissione per alcuni camini,
   a seguito delle nuove tempistiche di utilizzo delle installazioni cui fanno capo;
- ridefinizione dei valori limite di concentrazione: il Gestore propone una variazione dei VLE stabiliti nel decreto AIA prot. DVA/DEC/2010/807 del 09/11/2010 come successivamente modificato.
- 2) <u>dismissione della torcia di emergenza BT601</u>: il Gestore dichiara che la torcia BT601 è stata mantenuta in efficienza solo come potenziale back-up in caso di manutenzioni sulla torcia in esercizio PK600. Date le caratteristiche della torcia BT601, la stessa può essere utilizzata solo se si mantiene in esercizio l'impianto P9T. Tuttavia, nel caso di manutenzione della torcia PK600 l'orientamento societario è quello di fermare entrambi gli impianti di produzione per i giorni necessari. Di conseguenza il Gestore non ravvisa più la necessità di mantenere in esercizio la torcia BT601 e chiede di poterla smantellare.

Il Gruppo Istruttore alla luce della documentazione presentata dal Gestore e preso atto:

- della nota prot. DVA/25346 del 12/11/2018 con la quale è stato comunicato che il progetto presentato dal Gestore dovesse intendersi come riesame;
- del DM n. 330 del 27/11/2018 con il quale venivano autorizzati due nuovi punti di emissione 43A/P9T e 43B/P9T e rimodulate le portate di alcuni camini (ID 122/1198);
- della nota prot. DVA/7464 del 25/03/2019, in merito alla check-list per l'assoggettabilità a VIA presentata dal Gestore nell'istanza di modifica, nella quale si conclude che "non si rilevano potenziali impatti ambientali significativi e negativi connessi all'attuazione delle modifiche in progetto";

autorizza le modifiche proposte dal Gestore con le seguenti condizioni e prescrizioni:

pag. 20



1. I VLE riportati nella seguente tabella sono da intendersi con monitoraggi da eseguirsi con frequenza semestrale. Si definisce al riguardo media del periodo di campionamento il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. Tale media deve essere rappresentativa del funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se la concentrazione, calcolata come media con le modalità sopra indicate, non supera il valore limite di emissione (rif. p.to 5.2, della parte I dell'allegato II alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).



Camino	Descrizione	Altezza (m)	Sezione (m²)	Portata alla capacità produttiva (Nm³/h)	Durata emissione (h/anno)	Inquinanti emessi	Report 2016 - 2017 - 2018 (mg/Nm³)	VLE AIA (mg/Nm³)
1/P9T	D402/D428 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	50	70	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A.
2/P9T	D403/430 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	50	70	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A.
3/P9T	D404 (Azoto di polmonazione)	6	0,003	50	8.700	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A.
6/P9T	Gas cromatografi	10	0,001	60	8.700	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A.
7/P9T	PF 805 (Additivo solido) - Filtro a calze	31	0,13	1.300	400	Polveri	4,730 0,473 9,95	8
9/P9T	PF 802 (Additivo solido) - Filtro a calze	33	0,04	1.500	8.700	Polveri	0,638 0,122 0,501	5
10/P9T	PF 901 (Confezionamento) Filtro a calze	20	0,04	1.700	6.000	Polveri	0,341 0,131 0,470	5
11/P9T	PF 831 (Riempimento IBC) - Filtro a calze	7	0,05	1.800	500	Polveri	0,395 0,085 0,570	5
12/P9T	PF 830 (talco) Filtro a calze	20	0,04	1.000	100	Polveri	0,520 0,359 1,720	5
13/P9T	P832 (T.P. PB a W&P)	27,5	0,01	500	8.400	Polveri	sotto soglia di rilevanza	N. A.
14/PPS	D9104 (Azoto di polmonazione)	< 1	0,01	1.000	8.700	Nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A.
15/PPS	D9103 (Azoto di polmonazione)	< 1	0,003	200	8.700	Nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A.





Camino	Descrizione	Altezza (m)	Sezione (m²)	Portata alla capacità produttiva (Nm³/h)	Durata emissione (h/anno)	Inquinanti emessi	Report 2016 - 2017 - 2018 (mg/Nm³)	VLE AIA (mg/Nm³)
16/PPS	D9106 (Azoto di polmonazione)	< 1	0,005	300	8.700	Nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A.
17/PP2	D103-D112 (Azoto di polmonazione)	6	0,002	50	70	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A.
18/PP2	D109/ D105/ D104/D111 (Azoto di polmonazione)	6	0,01	100	8.700	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A.
19/PP2	Gas cromatografi	1	0,002	60	8.700	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A.
20/PP2	F908C (additivo solido) - Filtro a calze	27	0,02	1.300	150	polveri	0,100 	5
21/PP2	F908D (additivo solido) - Filtro a calze	27	0,02	1.300	150	polveri	0.739	5
22/PP2	F909 (additivo solido) - Filtro a calze	25	0,06	1.600	8.700	polveri	0,024 0,500 4,270	5
23/PP2	C961 (T.P. PB a JSW)	24	0,01	500	8.400	polveri	sotto soglia di rilevanza	N. A.
24/P9T	D420/D405/D413 (Azoto di polmonazione)	3	0,003	50	8.700	nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A.
25/P9T	D429/D431 (Azoto di polmonazione)	7,3	0,003	50	8.700	nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A.
26/P9T	D607/D832 (Azoto di polmonazione)	2	0,002	50	8.700	nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A.
27/PP2	D806 (Azoto di polmonazione)	14	0,003	50	8.400	nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A





Camino	Descrizione	Altezza (m)	Sezione (m²)	Portata alla capacità produttiva (Nm³/h)	Durata emissione (h/anno)	Inquinanti emessi	Report 2016 - 2017 - 2018 (mg/Nm³)	VLE AIA (mg/Nm³)
28/P9T	Scarico pompa pneumatica P809	10	0,02	1.500	2.500	polveri	sotto soglia di rilevanza	N. A
29/P9T	PF811 (Recupero Off Size W&P) - Filtro a calze	19	0,01	800	8.400	polveri	0,620 0,710 0,771	5
30/PP2	F910 (Recupero Off Size JSW) - Filtro a calze	24	0,02	1.200	8.400	polveri	0,339 0,249 1,970	5
31/P9T	Scarico aria filtro a calze captazione polveri C1541	16	0,01	500	500	polveri	0,280 0,150 	5
34/P9T	F921 (additivo solido) - Filtro a calze	20	0,005	1.000	1.000	polveri	 	5
37A/ PP2	D961A (T.P. additivo F908A) - Filtro a calze	27	0,04	1.300	150	polveri	 	5
40/P9T	BE 802 (Scarico aria essiccatore)	22	0,2	12.750	8.400	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A
41/PP2	FB901 (Scarico aria essiccatore)	26	0,2	10.000	8.400	VOC	sotto soglia di rilevanza	N. A
42/PT9	D1540/41 (Azoto di polmonazione)	16	0,003	50	8.400	nebbie oleose	sotto soglia di rilevanza	N. A
43A/ P9T	F920A (additivo solido) - Pacco filtrante	20	0,008	1.500	1.000	polveri	Autorizzato DM n. 330 27/11/2018	5
43B/ P9T	F920B (additivo solido) - Pacco filtrante	20	0,008	1.500	1.000	polveri	Autorizzato DM n. 330 27/11/2018	5





**2.** Considerando i punti di emissione significativi, cioè quelli per i quali sono stabiliti in AIA dei VLE (7/P9T, 9/P9T, 10/P9T, 11/P9T, 12/P9T, 20/PP2, 21/PP2, 22/PP2, 29/P9T, 30/PP2, 31/P9T, 34/P9T, 37A/PP2, 43A/P9T e 43B/P9T), si prescrive al Gestore il rispetto del flusso di massa annuo totale riportato nella seguente tabella:

	Attuale - DM n. 330 27/11/2018	VLE - AIA	Riduzione
Polveri	557 kg/anno	303 kg/anno	45,60%

- **3.** È autorizzata la <u>dismissione della torcia di emergenza BT601</u>, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Gestore e riportate nel paragrafo 5.2.
- **4.** Il Gestore deve compilare e aggiornare il catasto informatizzato delle emissioni territoriali (CET) ai sensi della DGR 2613 del 28/12/2009 e DGR 180 del 19/02/2014.
- 5. Si prescrive al Gestore entro 12 mesi dal rilascio della presente AIA di verificare che i valori di emissione dei flussi di massa dichiarati sotto soglia di rilevanza si mantengano inferiori alla stessa e di ripetere tale accertamento ogni qualvolta intervengano modifiche che possano comportare variazioni quantitative del flusso di massa dei punti di emissione, secondo le modalità indicate nel PMC.

#### 7. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito https://va.minambiente.it non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

#### 8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC andrà aggiornato in conformità al presente PIC.